

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

**ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA
NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PESARO A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

CIG PADRE 95312983EE

L'anno duemilaeventitre, il giorno, del mese di _____,

- il Responsabile Antonio Marcello Muggittu nato a Nuoro (NU) il 24.05.1960, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A. C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- il Sig. _____ nato a Pesaro (PU), il _____, residente in _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, dell'Impresa _____ con sede legale in _____ C.F./P.IVA 00362580417, di seguito nel presente atto denomina-

to "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Generale del [redacted] si è stabilito di procedere mediante procedura aperta all'affidamento dell' "Accordo Quadro relativo al Servizio di taglio dell'erba nelle aree verdi pubbliche del comune di Pesaro a basso impatto ambientale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 54, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii", secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara massimo pari ad euro [redacted] esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro [redacted] e per un importo complessivo stimato pari ad euro [redacted] esclusa IVA di legge;
- che la spesa per l'espletamento del servizio è stata finanziata con fondi propri di bilancio;
- che, come riportato nel verbale di gara n. [redacted] del [redacted], vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico [redacted], che ha offerto il ribasso del [redacted] % sull'importo posto a base di gara;
- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. [redacted] del [redacted], esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato

all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi;

- che la medesima Determinazione n. _____ del _____ è divenuta efficace in data _____ ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.

Lgs. n. 50/2016;

- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti con nota in data _____, protocollo n. _____;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del **10%** dell'importo netto presunto dell'Accordo quadro, mediante polizza fideiussoria n.

_____ rilasciata a favore di Aspes S.p.A. il _____ fino alla concorrenza di € _____ dalla _____ (C.F. _____), con sede legale in _____, via _____, cauzione che, essendo stata

costituita da società di assicurazioni avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. _____ stipulata con _____

_____ in data _____ per un massimale di € ____, avente validità non inferiore alla durata dell'Ac-

cordo quadro;

- che l'appaltatore risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il ;

- che l'appaltatore, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento del servizio;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto

che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

Il Direttore Generale Antonio Marcello Muggittu, a nome e per conto della società di Aspes S.p.A. , ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., affida al Sig. _____ nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____ che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di taglio dell'erba nelle aree verdi pubbliche del comune di Pesaro della Stazione Appaltante Codice CIG _____, valevole per il periodo di tre anni decorrenti dalla data odierna, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di gara ed IVA esclusa, ammonta a complessivi €), di cui € (euro) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici) non soggetti a ribasso ed a quanto specificato nel Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad € , fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a corpo ed in parte a misura, applicando il ribasso unico offerto del % sia alle componenti a corpo che a misura indicate nell'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara, e dovranno essere effettuate in conformità

e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro e l'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara vengono allegati al presente contratto. I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati inclusi i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'appaltatore si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Clausola di flessibilità delle frequenze e delle aree

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco delle aree oggetto del servizio, nonché di stralciare o aggiungere superfici soggette al servizio senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Direttore

dell'Esecuzione del Contratto nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche delle superfici effettivamente oggetto del servizio e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell'Accordo quadro di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal Capitolato tecnico dell'Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alle aree effettivamente assoggettate al servizio, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 - Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto del servizio su tutti gli immobili o le aree gestite dalla Stazione Appaltante oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di

competenza dei diversi servizi/settori della Stazione Appaltante. Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato tecnico a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel Capitolato tecnico e relativi allegati approvati con la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. In questo caso il

contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000=) la Stazione Appaltante potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'appaltatore.

Articolo 4 - Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative o con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato tecnico.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato tecnico. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di

natura continuativa. Il D.E.C. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del D.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato tecnico. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico a cui si rimanda.

L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad Aspes S.p.A. e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R.

633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'impresa, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto.

A tale ultimo fine l'appaltatore, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

- l'appaltatore dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al Referente Aziendale idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori, come definiti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

- tale documentazione dovrà consistere in apposita di-

chiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti della Stazione Appaltante.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.

- nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'appaltatore dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltreché dal prospetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione - resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con

la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

- _____ - CF _____

- _____ - CF _____

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT _____ Banca _____ . Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 - Cessione del contratto - Subappalto

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accor-

do quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'appaltatore ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare, e cioè "___".

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al testé richiamato art. 3 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 - Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in Pesaro presso la sede di Aspes S.p.A. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo

quadro.

Articolo 9 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante _____ n. _____ emessa da _____ in data _____ per un importo di euro _____ pari al _____ dell'importo dell'Accordo quadro.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risul-

tanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori i prestatori di lavoro

(R.C.O.) n. [redacted] stipulata con la [redacted] in data [redacted] per un massimale di €

1.000.000/00, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 11- Adempimenti in materia antimafia

La Stazione Appaltante ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, certificazione antimafia, dalla quale emerge

l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 12 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- qualora la ditta appaltatrice perda i requisiti previsti dal Bando di Gara o non rispetti l'obbligo di

utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 - Codice Etico

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico di Aspes S.p.A..

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura

di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giurisdiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pesaro.

Articolo 15- Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 - Clausola sociale

[Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora

disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante resterà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.]

Articolo 17 - Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'appaltatore così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n.

642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 18 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Articolo 19 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato da Aspes S.p.A. quale Responsabile del tratta-

mento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di taglio dell'erba nelle aree verdi pubbliche del comune di Pesaro.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 - Criteri Ambientali Minimi

Il servizio oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche ed alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del 13 dicembre 2013 intitolato " Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendamenti, piante ornamentali, impianti di irrigazione".

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità

all'art. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 110/2010 viene letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Pesaro, lì/...../.....

IL DIRETTORE GENERALE - Antonio Marcello Muggittu

.....

L' APPALTATORE - 

.....